



# COMUNE DI BUBBIANO

PROVINCIA DI MILANO  
Cod. Ente 10923

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40  
del 29-12-2021

### Oggetto:

### REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte a norma di Legge, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Prima di Pubblica CONVOCAZIONE Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>PATRIZIA GENTILE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>STEFANO CANTONI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ALESSANDRO TORRINI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MATTEO AGOSTEO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINA MARIAROSA ZUCCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ALESSANDRO MONTONATI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>AUGUSTO LUCIANI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>LUANA BROSEGHINI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>LUCA FIORE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>FAUSTO RODOLFO GAETANO BRIANZA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>Totale</b>		<b>Presenti 10 Assenti 0</b>

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE la Signora PATRIZIA GENTILE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta collegiale si svolge con modalità telematica mediante l'utilizzo di tecnologia (skype) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le modalità di svolgimento dell'adunanza sono qui effettuate secondo i criteri di trasparenza e tracciabilità come previsto dalle norme governative.

Identificazione diretta e uditiva dei componenti il Consiglio Comunale che risultano essere in n. 10 di cui:

n. 10 in collegamento telematico

Il Sindaco invita l'assessore Cantoni ad illustrare il punto all'o.d.g.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1 ) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

VISTO l'art. 20 TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma

2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre tale soglia era pari a 500 mila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ñ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- ñ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

DATO ATTO che dalla revisione periodica relativa all'anno 2019 di cui alla deliberazione. CC 27 del 16.12.2020 emergono le seguenti partecipazioni dirette e indirette:

-CAP Holding S.P.A. – Partecipazione diretta – Quota di partecipazione 0,033;  
.-FARMACIA COMUNALE BUBBIANO SRL A SOCIO UNICO -Partecipazione diretta -Quota di partecipazione 100;

-AMIACQUE S.r.l. -Partecipazione indiretta per il tramite di Cap Holding - quota detenuta della tramite nella società 100;

-PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. - Partecipazione indiretta per il tramite di Cap Holding -- quota detenuta della tramite nella società 10,01.

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI i bilanci delle sopra riportate società partecipate relative all'esercizio 2020 dai quali non emergono dati negativi;

CONSIDERATO CHE:

-Le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa, e vanno effettuate anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali;

La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha però previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma ha autorizzato pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

DATO ATTO che Il D.L. n. 73 /2021 (art. 16, comma 3-bis) ha inoltre inserito all'articolo 24 del Testo Unico un nuovo comma 5-ter con il quale si proroga anche per tutto l'anno 2022 la norma che disapplica i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata pertanto estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione.

RILEVATO che la Farmacia Comunale Bubbiano S.r.l. a socio unico, società in house con capitale integralmente detenuto dal Comune di Bubbiano, nel triennio 2017-2019 e nel 2020 ha espresso i seguenti dati economici di riferimento:

2017 fatturato pari ad €.783.839

2018 fatturato pari ad €.771.794

2019 fatturato pari ad €.797.524

Fatturato medio 2017-2019 pari ad €.784.386 - Fatturato anno 2020 €.819.385

2017 utile netto pari ad €. 5.365

2018 utile netto pari ad €.1.755

2019 utile netto pari ad €.3.423

Utile netto medio 2017-2019 pari ad €.3.514 - Utile netto anno 2020 €.7.617.

VERIFICATO che la relativa partecipazione, pur non raggiungendo la soglia minima media di fatturato, verifica i requisiti per il mantenimento della medesima almeno fino a tutto l'anno 2022, ai sensi dell'art. c.3bis art. 16 DL 73/2021 conv. con L. 106/2021 che introduce il comma 5-ter all'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO che I di là della previsione legislativa di cui sopra, si precisa che il Comune di Bubbiano ritiene questa partecipazione come verificante le condizioni di stretta necessità che ne giustificano comunque il mantenimento, previste dal TUSP e rimarcate anche dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto:

- L'attività gestita dalla società partecipata è una farmacia rurale che risulta essere l'unica del territorio e quindi deve necessariamente garantire il servizio di assistenza sanitaria obbligatorio. Essa gestisce inoltre il servizio di Guardia Farmaceutica (Farmacia di Turno) in base a una specifica Legge Regionale (n. 33 del 30 dicembre 2009) ed alla regolamentazione annuale proposta dalla ASL in accordo con Federfarma (Associazione Titolari di Farmacia) e l'Ordine dei Farmacisti. Tale servizio, tra i più qualificanti e precipui della professione di farmacista, ha due caratteristiche fondamentali: la presenza e l'accessibilità su tutto il territorio e la disponibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Il servizio deve essere svolto da farmacisti abilitati professionalmente nella farmacia di turno ed assicura la distribuzione dei farmaci durante gli orari di chiusura delle farmacie. La presenza sul territorio di una farmacia di turno è obbligatoria in quanto la mancata reperibilità può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio a norma dell'art. 331 del codice penale. La Farmacia Comunale rimane inoltre aperta anche durante tutto il periodo estivo per garantire un servizio continuativo agli abitanti di Bubbiano e dei paesi limitrofi. La popolazione di Bubbiano e circondario è inoltre negli ultimi anni aumentata in numero ed è in continuo incremento; la Farmacia deve quindi garantire un servizio adeguato in funzione alle accresciute necessità della popolazione, anche in riferimento alle nuove urgenze derivanti dalla pandemia da Covid-19 (es. servizio tamponi, servizio di vaccinazione, ecc..).

Va peraltro sottolineato che tutti i suddetti servizi necessari sono resi in condizioni di economicità, come anche risultante dai sopra citati parametri economici, e che la società corrisponde al Comune di Bubbiano annualmente un canone per l'affidamento del servizio di 90.000,00 euro nonché assicura una costante distribuzione di dividendi correlati agli utili netti conseguiti nell'esercizio precedente.

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, si ritiene di non dover adottare alcun piano di razionalizzazione delle società sopra citate, bensì di confermare quanto già previsto nella citata deliberazione di CC 27 /2020 dando atto delle ulteriori motivazioni relative alla FARMACIA COMUNALE BUBBIANO SRL A SOCIO UNICO e che pertanto non sussistono motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate come meglio dettagliato nelle schede predisposte ed allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESI gli allegati favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di presente delibera espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili competenti;

Con n. 10 voti favorevoli espressi ai sensi di legge

**DELIBERA**

1. di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune relative all'esercizio 2020 dando atto che in base a quanto esposto in premessa che si ritiene integralmente confermato e che sulla base dei dati esposti nelle schede analitiche delle singole partecipazioni detenute allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si ritiene di non dover adottare nessun piano di razionalizzazione delle società di cui sopra, non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate

2. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;

3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di legge in materia.

Ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Bubbiano, 21-12-2021

**IL RESPONSABILE**  
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERV. RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Bubbiano, 21-12-2021

**IL RESPONSABILE**  
F.to STEFANO CANTONI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to PATRIZIA GENTILE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del Messo Comunale a partire dal 30-12-2021 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs 267/2000;

Addì 30-12-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-12-2021  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 -

Addì 30-12-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

---

Copia conforme all'originale.

Addì 30-12-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE